

# Cassazione penale

direttore scientifico **Domenico Carcano**  
condirettore **Mario D'Andria**  
LVII - settembre 2017, n° 09

09

20  
17

| **estratto**

UN'IMPORTANTE SENTENZA IN TEMA DI  
ESTRADIZIONE PASSIVA: LA CASSAZIONE FA  
IL PUNTO SU SUCCESSIONE NEI TRATTATI  
DA PARTE DEGLI STATI DI NUOVA  
INDIPENDENZA, CONDIZIONE DI  
RECIPROCIÀ E INTERVENTO NEL  
PROCEDIMENTO DA PARTE DELLO  
STATO RICHIEDENTE

*con nota di* **Guido Stampanoni Bassi**

## 385.4 LA FACOLTÀ DI INTERVENTO DELLO STATO ESTERO NEL PROCEDIMENTO DI ESTRADIZIONE PASSIVA

SEZ. VI - C.C. 3 FEBBRAIO 2017 (DEP. 23 MARZO 2017), N. 14237 - PRES. ROTUNDO - REL. DE AMICIS - P.M. ROSSI (CONCL. CONF.) - (269335-6)

**ESTRADIZIONE - Estradizione per l'estero - Procedimento - Intervento dello Stato richiedente - Termini - Individuazione.**

(C.P. ART. 13; C.P.P. ARTT. 85, 491, 702, 703, 704, 706, 715)

**ESTRADIZIONE - Estradizione per l'estero - Procedimento - Intervento dello Stato richiedente - Condizione di reciprocità - Contenuto - Individuazione.**

(C.P. ART. 13; C.P.P. ART. 702)

*In tema di estradizione passiva, l'intervento dello Stato richiedente è consentito, salvo diversa regolamentazione contenuta nelle convenzioni internazionali, sino a quando non siano compiuti gli adempimenti relativi al controllo della regolare costituzione delle parti nel procedimento camerale davanti alla Corte di appello competente a conoscere della domanda di consegna.*

*In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la condizione di reciprocità, alla quale è subordinata ai sensi dell'art. 702 c.p.p. la facoltà di intervento dello Stato estero nel procedimento di estrazione passiva, deve intendersi soddisfatta solo nella ipotesi in cui sia accertata la garanzia, da parte dello Stato richiedente, di una prestazione sostanzialmente "equivalente" in favore dello Stato italiano, corrispondente cioè al contenuto "materiale" del modello sostanziale di condotta delittuosa o dell'evenienza procedimentale che vengono in rilievo nel caso considerato.*

**RITENUTO IN FATTO** - 1. Con sentenza del 15 settembre 2016 la Corte d'appello di Bologna ha ritenuto l'insussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dalla Repubblica di Mauritius nei confronti di S.N. a seguito del mandato di arresto internazionale n. 34/2015 emesso dalla Corte distrettuale di Port Luis in data 20 marzo 2015 per i reati, commessi dal 19 marzo 2010 all'11 dicembre 2014, di associazione per delinquere, riciclaggio ed associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, previsti dall'art. 109 del codice penale supplementare, in relazione all'art. 298 del codice penale e all'art. 3, comma 1B, della legge anticiclaggio.

La domanda di estradizione è stata formalmente avanzata il 22 maggio 2015 per il reato di traffico d'influenza previsto dall'art. 10, comma 4, della legge sulla prevenzione della corruzione, cui ha fatto seguito la trasmissione, da parte del Governo di Mauritius, di documentazione integrativa in data 17 settembre 2015, con riferimento a due nuovi mandati di arresto emessi dalla Corte distrettuale di Port Luis il 5 settembre 2015 per il reato di traffico d'influenza (inerente a vicenda storico-fattuale diversa dalla prima) e per il reato di riciclaggio in violazione dell'art. 3, comma 1, lett. a), e art. 8, comma 1, lett. a), della legge anticiclaggio e sulla *intelligence* finanziaria dell'ordinamento mauriziano.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dello Stato richiedente, avv. A.S., munito di procura speciale conferitagli dall'Attorney General della Repubblica di Mauritius, che ha dedotto cinque motivi il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.

2.1. Con il primo motivo si lamentano violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione all'art. 696 c.p.p., e al r.d. 25 marzo 1873, n. 1295, con il quale è stata ratificata e resa esecutiva nell'ordinamento italiano la Convenzione bilaterale Italia - Gran Bretagna per la reciproca estradizione dei malfattori, firmata a Roma il 5 febbraio 1873, in punto di errata applicazione delle norme di diritto internazionale generale in materia di successione degli Stati nei trattati e del valore giuridico da attribuire alla dichiara-

zione unilaterale di successione formulata dallo Stato richiedente al Segretariato generale dell'ONU in data 12 marzo 1968, al momento dell'acquisto dell'indipendenza, con il conseguente erroneo apprezzamento circa la ritenuta inapplicabilità della su indicata Convenzione di estradizione.

Sulla base della prassi internazionale dell'epoca, infatti, può ritenersi acquisito il dato della continuità di tutti i trattati bilaterali oggetto di una dichiarazione unilaterale di accollo formulata dallo Stato di nuova indipendenza, per effetto di una manifestazione di volontà anche tacitamente, o per fatti concludenti, espressa da parte dello Stato destinatario di quella dichiarazione.

Si evidenzia, in tal senso, che l'Italia, pur informata ufficialmente di tale dichiarazione, non ha mai opposto una comunicazione contraria, né ha mai tenuto alcun comportamento oggettivamente incompatibile con la perdurante vigenza del trattato. Irrilevante, a tale riguardo, deve ritenersi, per l'assenza di ogni carattere di ufficialità, la mancanza di ogni riferimento al Trattato in questione nei siti internet del Ministero degli esteri o di quello della giustizia. Anche l'esame della prassi seguita dall'Italia nei rapporti con altre ex-colonie britanniche (ad es., Nuova Zelanda, Sri Lanka e Singapore) conferma tale dato, pur in assenza di alcuno scambio di note fra i due Paesi.

2.2. Con il secondo motivo di doglianza, inoltre, si deducono violazioni di legge *ex artt.* 700, 704 e 705 c.p.p., nonché vizi della motivazione riguardo alla sussistenza del requisito della gravità indiziaria, per avere la Corte distrettuale erroneamente valutato solo i fatti relativi all'accusa oggetto dell'iniziale mandato d'arresto emesso nei confronti dell'estradata, senza considerare il compendio indiziaro presentato dallo Stato richiedente a sostegno delle tre imputazioni enucleate nei mandati di arresto successivamente emessi dalle Autorità mauriziane e propriamente individuati come oggetto della formale domanda di estradizione, per come integrata dalla documentazione supplementare in seguito trasmessa.

2.3. Con il terzo motivo si deducono violazioni di legge *ex art.* 698 c.p.p., comma 1, art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b) e c), art. 4 CEDU, nonché vizi della motivazione riguardo al presunto rischio per l'estradata di subire pene o trattamenti inumani o degradanti conseguenti all'applicazione della cd. *penai servitude* secondo la pertinente legislazione mauriziana.

Si evidenzia, in relazione a tale profilo, che l'assimilazione della *penai servitude* alla pena dei lavori forzati riposa su premesse fattuali e giuridiche erronee, atteso che tale istituto, anche in ragione della specifica disciplina contenuta, in tema di lavoro penitenziario, nello Standing Order n. 16 del 29 agosto 1997, non corrisponde in alcun modo alla tipologia dei lavori forzati, né tale forma di lavoro è altrimenti prevista, neanche attraverso una diversa denominazione, nell'ordinamento mauriziano. Il contenuto di tale pena, peraltro, e le modalità con le quali viene applicata sono pienamente compatibili con gli standard Europei ed internazionali in materia di trattamento dei detenuti e di tutela dei diritti umani.

2.4. Con il quarto motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione riguardo al presunto rischio di interruzione dei contatti fra madre e figlia minore, avendo la Corte distrettuale erroneamente ritenuto insufficienti le rassicurazioni offerte dalle Autorità mauriziane, anche alla luce di specifiche previsioni normative e regolamentari, circa la comprovata esistenza di una normativa preordinata ad una effettiva tutela dei minori, oltre che al mantenimento, durante il periodo di detenzione, di regolari e idonei contatti e meccanismi volti a salvaguardare l'integrità del rapporto genitoriale.

2.5. Con il quinto motivo, infine, si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione riguardo all'apprezzamento dai Giudici di merito operato circa il presunto rischio di persecuzione dell'estradata per ragioni di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, risultando gli elementi in tal senso valorizzati (la sua relazione sentimentale con l'ex Primo Ministro; il ruolo di attivista svolto nel partito laburista; il presunto arresto arbitrario del suo difensore e le ipotizzate pressioni di taluni esponenti governativi, tra i quali l'Attorney General della Repubblica di Mauritius, nei confronti di due imprenditori francesi) solo generici e comunque privi di qualsiasi riscontro probatorio, anche per la inaffidabilità delle risultanze del Rapporto 2015 del Dipartimento di Stato americano sulla situazione dei diritti umani in Mauritius e per l'assenza di prova legale dell'*affidavit* rilasciato dai predetti imprenditori dinanzi alla Corte suprema di Mauritius in data 26 febbraio 2015.

3. Con memoria depositata nella Cancelleria di questa suprema Corte il 18 gennaio 2017 il difensore di S.N. ha esposto ed ampiamente sviluppato un'articolata serie di argomentazioni critiche volte a confutare la fondatezza dei motivi di ricorso, chiedendone la declaratoria di rigetto nel merito, ovvero di inam-

missibilità per quel che attiene alla eccepita tardività dell'intervento dello Stato richiedente, che peraltro si ritiene avvenuto in difetto della condizione di reciprocità prevista dall'art. 702 c.p.p.

4. Con memoria depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2017 il difensore dello Stato richiedente ha insistito sulle conclusioni rassegnate nell'atto di impugnazione, sviluppando ulteriori argomentazioni assistite da due pareri allegati alla memoria (rispettivamente sottoscritti dall'avv. J.G. e dalla prof.ssa A.E.) in merito all'istituto della *penai servitude* e alle modalità di detenzione in un istituto penitenziario (*Omissis*) ove l'estradanda potrebbe essere detenuta in caso di estradizione.

Si ribadisce, al riguardo, la piena compatibilità del predetto istituto e del trattamento penitenziario offerto nello Stato richiedente con il divieto di lavori forzati od obbligatori e con il divieto di pene inumane o degradanti, rimarcando la sostanziale assimilabilità con la pena della reclusione prevista nell'ordinamento italiano con la norma di cui all'art. 23 c.p.

Si richiamano, inoltre, le assicurazioni diplomatiche fornite dal Governo mauriziano il 6 gennaio 2017 in merito al trattamento penitenziario che all'estradanda sarebbe riservato, illustrando le positive risultanze al riguardo emerse dalla visita ispettiva di recente svolta dalla su citata esperta.

**CONSIDERATO IN DIRITTO** - 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni qui di seguito partitamente indicate.

2. Deve in primo luogo rilevarsi come nessun obbligo di reciproca collaborazione giudiziaria possa desumersi dalla prospettata vincolatività di un trattato in materia estradizionale che l'Italia non ha mai stipulato con lo Stato richiedente, anche ove si considerino le implicazioni sottese alla questione inerente alla dedotta applicabilità della Convenzione stipulata dall'Italia e dalla Gran Bretagna per la reciproca estradizione dei malfattori, sottoscritta a Roma il 5 febbraio 1873 (r.d. 25 marzo 1873, n. 1295, *G.U.*, 1° aprile 1873, n. 91), il cui art. 18 rendeva le disposizioni pattizie applicabili «alle colonie e possedimenti stranieri (*foreignpossessions*) delle due alte parti contraenti».

In relazione a tale profilo la Corte territoriale ha correttamente escluso, per quel che attiene ai rapporti di collaborazione giudiziaria con lo Stato richiedente, la vigenza della su citata Convenzione fra il Regno d'Italia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda (non più in vigore fra questi due Paesi a seguito della loro adesione alla Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957) ed ha pertanto ritenuto applicabili alla procedura estradizionale in esame le norme del codice di rito, escludendo la possibilità di documentare un comportamento reciprocamente tenuto dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica di Mauritius, dal quale desumere in modo univoco la volontà di considerare efficaci le norme pattizie oggetto di quella Convenzione.

Al riguardo, in particolare, i Giudici di merito hanno posto in evidenza che la lettera inviata dal Primo Ministro della Repubblica di Mauritius al Segretario Generale dell'O.N.U. il 12 marzo 1968 sulla volontà di succedere, senza limiti di tempo, in tutti i trattati stipulati dalla madrepatria britannica (con preghiera di informarne tutti gli Stati membri dell'O.N.U. e riservandosi, altresì, di escludere la successione per determinati trattati mediante specifica dichiarazione da effettuarsi in un momento successivo), non può essere ritenuta giuridicamente vincolante per la Repubblica Italiana.

2.1. La dichiarazione di successione inviata all'O.N.U. dalla Repubblica di Mauritius al momento dell'acquisto dell'indipendenza costituisce una dichiarazione unilaterale – inquadabile nel contesto di una prassi largamente diffusa ed inaugurata dalla cd. “dottrina Nyerere” a seguito del processo di decolonizzazione avviato, non soltanto nel continente africano, a partire dagli anni sessanta dello scorso secolo – attraverso la quale il nuovo Stato ha inteso accollarsi gli obblighi di carattere convenzionale già assunti dal Regno Unito con altri Stati nel periodo in cui Mauritius era sottoposta al suo dominio coloniale, così derogando al principio generale della cd. *tabula rasa* nelle dinamiche proprie della successione internazionale nei trattati.

In caso di successione fra Stati, infatti, è la non continuità, secondo la più autorevole dottrina internazionalistica, a costituire la logica conseguenza del subentrare di un nuovo soggetto nella responsabilità per le relazioni internazionali di un determinato territorio, non esistendo, alla luce della pratica internazionale,

alcuna norma generale che preveda la successione automatica nell'insieme dei diritti e degli obblighi dello Stato predecessore in capo allo Stato in fatto successore.

La cd. "dottrina Nyerere" – per la prima volta concretatasi in una lettera inviata dal Tanganika (ora Tanzania) al Segretario Generale dell'O.N.U. il 9 dicembre 1961 – consisteva propriamente in una "pratica di riflessione", o "pratica temporeggiatrice", che rispondeva all'esigenza di evitare una generale e repentina interruzione dei rapporti giuridici internazionali, agevolando al contempo i nuovi Stati sorti dal processo di decolonizzazione, i quali, da un lato, non perdevano i benefici eventualmente derivanti da accordi conclusi in epoca coloniale dalla madrepatria, dall'altro salvaguardavano l'esigenza di affrancarsi da vincoli indesiderati, consolidando in tal modo il processo di indipendenza appena concluso.

Si tratta di una prassi seguita da gran parte degli Stati di nuova indipendenza, mentre un più ristretto numero di Stati ha seguito la teoria della cd. *tabula rasa*, ed altri ancora hanno privilegiato la diversa pratica degli accordi di devoluzione, per effetto dei quali lo Stato nuovo si assume diritti ed obblighi pattizi che, sino al momento dell'acquisita indipendenza, spettavano al suo predecessore.

La prassi consistente nella emanazione di dichiarazioni unilaterali, pur di vario contenuto e tenere circa le modalità e i tempi di successione nei trattati conclusi dallo Stato predecessore, ha consentito ai nuovi Stati indipendenti, fra i quali, per l'appunto, la Repubblica di Mauritius, di avvalersi di un "periodo di riflessione" nel corso del quale essi si sono riservati di precisare l'atteggiamento da assumere circa tali trattati, ossia se considerarli estinti, se succedervi, se aderirvi nell'ipotesi di trattati multilaterali, ecc.

Siffatte dichiarazioni, tuttavia, come osservato dalla dottrina internazionalistica, dipendono, per il raggiungimento del fine che si propongono, dal consenso degli Stati parti al trattato originariamente concluso dallo Stato predecessore. Questi Stati, dunque, devono essere disposti all'eventuale applicazione provvisoria del trattato in questione e devono, inoltre, concordare con le conclusioni cui gli Stati autori di quelle dichiarazioni pervengono circa il vigore o meno del trattato.

Ciò a maggior ragione ove si verta, come nel caso qui esaminato, in tema di trattati bilaterali, ove una chiara ed univoca manifestazione di volontà, in qualsiasi maniera espressa, deve rendere palese l'intenzione, da parte dello Stato originariamente contraente che quella dichiarazione abbia ricevuto, di continuare a vincolarsi alle clausole del trattato stipulato con lo Stato predecessore, la cui persistenza nel tempo, proprio per il carattere bilaterale delle prestazioni che ne costituiscono l'oggetto, può dirsi in tal guisa pacificamente accettata nonostante il rilevante mutamento soggettivo nelle more intervenuto.

2.2. A tal proposito, indicativo deve ritenersi, in linea generale, il disposto di cui all'art. 11 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, concernente le diverse modalità di esprimere il consenso ad essere vincolati da un trattato, che stabilisce la regola secondo cui «Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato può essere espresso con la firma, lo scambio di strumenti che formano il trattato, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, o con ogni altro mezzo convenuto».

In modo ancor più significativo deve richiamarsi, poi, la specifica disposizione dell'art. 9 della Convenzione di Vienna del 23 agosto 1978 sulla successione degli Stati nei trattati, secondo cui «gli obblighi o i diritti derivanti da trattati in vigore riguardo ad un territorio alla data di una successione di Stati non divengono gli obblighi o i diritti dello Stato successore né di altri Stati parti a questi trattati per il solo fatto che lo Stato successore abbia fatto una dichiarazione unilaterale che prevede il mantenimento in vigore dei trattati riguardo al suo territorio».

La procedura consistente nell'atto unilaterale emanante dallo Stato successore, dunque, è stata ritenuta, in tale autorevole sede negoziale, giuridicamente irrilevante in quanto, concepita e formulata come atto di per se stesso conclusivo, ben difficilmente poteva essere riconosciuta come valida a produrre effetti giuridici nei singoli fasci di rapporti bilaterali, al di fuori di una manifestazione di volontà degli altri Stati originariamente contraenti ed in seguito coinvolti nella dinamica della successione.

Nello stesso senso può richiamarsi, in deroga al principio della *tabula rasa*, il contenuto dell'art. 24 della Convenzione da ultimo citata, secondo il quale «un trattato bilaterale che, alla data di una successione di Stati, era in vigore riguardo al territorio cui si riferisce la successione di Stati, è considerato come in

vigore tra uno Stato di nuova indipendenza e l'altro Stato parte: a) se essi hanno espressamente convenuto in tal senso; b) se, a causa della loro condotta, si deve considerare che essi abbiano tra loro convenuto in tale senso».

Si tratta di regole che, pur parzialmente non vincolanti per la Repubblica delle Mauritius e per la Repubblica Italiana (la seconda delle citate Convenzioni, infatti, non è stata da esse sottoscritta, mentre la prima è in vigore per entrambe), costituiscono il frutto di orientamenti diffusamente recepiti e condivisi dalla comunità internazionale e, in quanto tali, progressivamente consolidatisi nell'opera di codificazione di norme convenzionali oggetto di larga adesione, dal cui contenuto è altresì possibile ricavare utili elementi di orientamento sul piano interpretativo.

Le procedure diplomatiche concernenti, in particolare, la successione internazionale nei trattati bilaterali esigono, pertanto, la convergenza di due atti di volontà: quella dello Stato successore e quella dello Stato con il quale lo Stato predecessore aveva originariamente concluso il trattato oggetto della successione stessa.

Secondo le regole generali del procedimento protocollare internazionale, il mutuo consenso può essere consacrato o attraverso uno scambio di note per via diplomatica, ovvero attraverso la conclusione un accordo *uno actu* (con il quale entrambi gli Stati affermano la loro concorde volontà di considerarsi vincolati dal trattato già vigente), nonché *factis et rebus ipsis*, ossia in virtù di un comportamento di fatto assunto dall'uno e dall'altro Stato, significante la reciproca volontà di rimanere vincolati.

Non vi è, in altri termini, alcun automatismo di relazioni in tema di successione dei nuovi Stati nei diritti e negli obblighi nascenti da trattati conclusi dai loro predecessori, occorrendo una congrua interlocuzione o, comunque, un comportamento concludente che dia conto della reciproca volontà di vincolarsi mantenendo in vigore l'efficacia del trattato bilaterale a suo tempo stipulato.

2.3. Numerosi, del resto, risultano gli elementi sintomatici al riguardo tratti dalla disamina della pratica internazionale e, come tali, valutati dalla dottrina: limitando l'osservazione ai trattati bilaterali possono richiamarsi, a titolo meramente esemplificativo, la posizione assunta dalla Gran Bretagna nel respingere la pretesa del Laos di succedere ad una convenzione anglo-francese del 1922 (sul rilievo che, dopo l'indipendenza, debba esservi qualche atto di "novazione" fra le parti contraenti), ovvero, per quel che attiene più specificamente all'Italia ed all'oggetto della questione qui esaminata, una lettera del 21 giugno 1957, con la quale il primo Segretario della legazione italiana a Dublino ebbe ad affermare, prendendo posizione sul tema, che «il Governo italiano non considera i trattati di estradizione conclusi dall'Italia vincolanti, oltre che per le parti originarie, anche per lo Stato successore di una parte originaria. In ciò esso segue la dottrina generale secondo la quale gli Stati successori non sono ritenuti legati dagli obblighi internazionali assunti dai loro predecessori, a meno che essi non si pronuncino esplicitamente in senso contrario».

Nella stessa direzione ermeneutica si è mossa, inoltre, la giurisprudenza del nostro Paese (Corte di appello di Roma, 17 ottobre 1980, Bottali), che già in passato ha dichiarato la inapplicabilità nei rapporti tra India ed Italia della su citata Convenzione di estradizione del 1873.

Nella pronuncia ora citata si è posto in evidenza come, nell'ordinamento giuridico internazionale, si tenda ad escludere che possa considerarsi vigente una norma consuetudinaria in virtù della quale, indipendentemente da un accordo in tal senso tra il nuovo Stato e lo Stato terzo originario contraente, le convenzioni da questo concluse con lo Stato predecessore mantengano il loro vigore tra il nuovo Stato e lo Stato terzo dal momento dell'accessione del primo all'indipendenza. Proprio muovendo da tali considerazioni la Corte d'appello di Roma coerentemente concludeva nel senso che la Convenzione di estradizione italo-britannica del 5 febbraio 1873, contrariamente all'opinione espressa dal Ministero di grazia e giustizia con una nota del 7 giugno 1980, non è in vigore nei rapporti tra l'Italia e l'Unione indiana, dichiarando conseguentemente la irricevibilità dell'azione di riconoscimento della sentenza penale straniera promossa dal Procuratore generale.

Sulla stessa linea, sia pure in relazione ad altro, parimenti rilevante, profilo applicativo, si colloca la giurisprudenza di questa suprema Corte sulla validità della Convenzione bilaterale tra Regno di Italia e

Regno dei Serbi, Croati e Sloveni del 6 aprile 1922 (Sez. VI, n. 2828 del 6/7/1995, Jadranko, Rv. 202833), là dove si è ritenuto che, in tema di estradizione, i rapporti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia sono regolati dalla predetta Convenzione in forza della comunicazione datata 9 ottobre 1991 – riportata nel volume ufficiale italiano Situazione delle convenzioni internazionali vigenti per l'Italia al 31 dicembre 1993 – con cui la Repubblica di Croazia ha comunicato al Governo italiano che essa «si obbliga verso gli altri paesi ed organizzazioni internazionali a rispettare in pieno gli obblighi della ex Repubblica socialista federale di Jugoslavia nella parte che riguarda la Repubblica di Croazia, così come previsto dalla Convenzione di Vienna».

Proprio a seguito di tale comunicazione, ha affermato la Corte, le Autorità italiane hanno mostrato di aderire, per fatti concludenti, ossia riportandone il testo in quel volume ufficiale, edito dall'Istituto poligrafico dello Stato a Roma nel 1994, alla prosecuzione della Convenzione del 1922, così risolvendo in senso positivo il problema della continuità dell'efficacia dei trattati bilaterali già vigenti nel territorio dell'attuale Repubblica di Croazia.

Sul punto va richiamato, infatti, il disposto di cui alla l. 11 dicembre 1984, n. 839, art. 9, recante Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (G.U. n. 345 del 17 dicembre 1984), secondo cui «La *Gazzetta Ufficiale* pubblica annualmente, in allegato al volume contenente gli indici annuali o in apposito volume, la situazione delle convenzioni internazionali vigenti per l'Italia, con l'indicazione degli Stati per i quali queste convenzioni sono efficaci e delle riserve ad esse relative. Il volume è predisposto a cura del Ministero degli affari esteri».

Parimenti rilevante, al riguardo, deve ritenersi altro precedente di questa suprema Corte in relazione ad un procedimento estradizionale avviato dalla Repubblica Federale di Jugoslavia (Sez. fer., n. 4353 del 17 agosto 1995, Gligic, *non mass.*), ove si è ritenuto necessario far ricorso alle norme del codice di rito e non alla su citata Convenzione di estradizione, richiamando una comunicazione ufficiale del Ministero degli affari esteri italiano del 1° aprile 1994 che riteneva necessario, per la vigenza dell'accordo, il rispetto delle condizioni inerenti al riconoscimento del nuovo Stato da parte della Repubblica Italiana e all'espressa dichiarazione, non ancora intervenuta da parte dello Stato subentrante, di voler succedere negli accordi conclusi dalla ex Repubblica socialista federale di Jugoslavia della quale quello di Belgrado doveva considerarsi uno degli Stati successori e non come unico continuatore.

2.4. Anche una sommaria disamina della pratica internazionale relativa ai rapporti intrattenuti dall'Italia con gli Stati di nuova indipendenza conferma, del resto, le linee fondamentali del quadro ricostruttivo sinora emerso, ove si consideri, ad es., che fra Italia e Bahamas è intervenuto, in data 25 dicembre 1980, uno Scambio di note per il mantenimento in vigore della Convenzione di estradizione italo-britannica del 5 febbraio 1873, e che fra Italia e Kenya è parimenti registrabile, nelle date del 22 settembre e dell'8 dicembre 1967, uno Scambio di note relativo alla conferma della predetta Convenzione (oltre ad uno scambio di note, concluso il 19 maggio 1965 - 16 dicembre 1967, attinente alla Convenzione italo-britannica sull'assistenza giudiziaria del 17 dicembre 1930).

Analoga situazione, inoltre, si è verificata nei rapporti intrattenuti dall'Italia con il Lesotho, essendo al riguardo intervenuta una Dichiarazione di consolidamento per i Trattati firmati dalla Gran Bretagna (in Washington - O.N.U.) il 7 settembre 1971, mentre l'Unione del Sud Africa e la Nuova Zelanda hanno diversamente provveduto a regolare i rapporti con l'Italia sulla base di autonome note (rispettivamente del 1° maggio 1948 e del 18 giugno 1948, entrambe numerate e specificamente menzionate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 217 del 17 settembre 1948), che richiamavano, fra gli altri strumenti bilaterali da mantenere o rimettere in vigore ai sensi dell'art. 44 del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, proprio la su citata Convenzione italo-britannica di estradizione del 1873. In forza della disposizione pattizia ora citata, una serie di Governi (Stati Uniti d'America, Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, Canada, Cecoslovacchia, Francia, Gran Bretagna, Unione del Sud Africa, Nuova Zelanda e Polonia) hanno notificato a quello Italiano, nella data a fianco di ciascuno indicata, i Trattati bilaterali conclusi anteriormente alla guerra con l'Italia che essi desideravano mantenere o rimettere in vigore.

Proprio il contenuto sinallagmatico di tali prassi relazionali spiega il motivo per cui, nei rapporti successivamente intrattenuti con la Repubblica del Sud Africa (ed ancor prima che questo Paese aderisse

alla Convenzione Europea di estradizione dal 12 febbraio 2003), il Governo italiano, con una nota del 17 dicembre 1999 (poi pubblicata anch'essa, attraverso un Comunicato del Ministero degli affari esteri, sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 ottobre 2000, n. 245), ebbe a denunciare unilateralmente la Convenzione italo-britannica di estradizione del 1873, non considerandola più in vigore dal 17 giugno 2000.

Una attività ricognitiva del quadro dei rapporti di collaborazione giudiziaria significativamente condotta e definita dalle parti sul piano negoziale – è parimenti intervenuta con il Governo dello Sri Lanka, ove si consideri che i due Stati hanno siglato, in data 11 agosto 1999, un memorandum of *understanding* ove riconoscono come ancora in vigore la Convenzione del 1873, rinviando ad un successivo protocollo l'adattamento dell'accordo agli ordinamenti interni. Siffatto *memorandum*, tuttavia, benché ratificato dallo Stato italiano con la l. 10 gennaio 2004, n. 7, recante "Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka a modifica del Trattato di estradizione firmato a Roma il 5 febbraio 1873, fatto a Colombo l'11 agosto 1999" (*G.U.* n. 16 del 21 gennaio 2004) non è entrato in vigore poiché l'altro Stato non ha ancora provveduto a ratificare l'intesa e l'Italia, a sua volta, non ha notificato il relativo strumento alla controparte.

Deve rilevarsi, inoltre, che in uno studio pubblicato a cura del Segretariato dell'O.N.U. in tema di successione degli Stati nei trattati (*Yearbook of the International Law Commission* del 1970 - vol. II) si legge che, nei rapporti con Singapore, la predetta Convenzione di estradizione è considerata ancora efficace dal Ministero italiano degli affari esteri, dal momento che, secondo quanto previsto dalla Costituzione di quello Stato, gli accordi già conclusi dal Regno Unito, ed applicabili a Singapore, devono continuare a rimanere in vigore.

Anche il Botswana, d'altronde, a seguito di una dichiarazione unilaterale dell'11 settembre 1968 sul valore dei trattati previgenti – ove il termine del "periodo di riflessione" veniva prorogato di un anno limitatamente ad una serie di accordi (fra i quali, per l'appunto, quelli in materia di estradizione) – propose all'Italia, con nota del 15 gennaio 1969, il mantenimento in vigore tra i due Stati della su citata Convenzione italo-britannica, previa introduzione delle modifiche rese necessarie dalle previsioni del codice penale di quello Stato.

È il caso di ricordare, infine, che il secondo scambio di note intervenuto con il Kenya è stato concluso dopo la scadenza del termine fissato da questo Stato nella sua dichiarazione (12 dicembre 1967) e che uno scambio di note effettuato dall'Italia con la Tanzania (il 24 - 30 giugno 1964 a Dar es Salaam) è anche in tal caso intervenuto, sia pure relativamente alla vigenza tra i due Stati della Convenzione italo-britannica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale del 17 dicembre 1930, quando il termine fissato da questo Stato era già scaduto.

2.5. Discende da tali considerazioni che, al di fuori di qualsiasi automatismo procedurale, una decisione definitiva in merito all'effettiva continuazione in vigore dei trattati bilaterali viene per lo più assunta mediante un accordo – pur di tipo ricognitivo – appositamente intervenuto fra le parti, o comunque attraverso un comportamento concreto da cui possa inequivocamente desumersi, alla luce di circostanze atte a creare un reciproco affidamento, l'esistenza di un atteggiamento volitivo al riguardo assunto dall'altro Stato interessato.

Anche nelle ipotesi in cui le dichiarazioni unilaterali non prevedano, come avvenuto nel caso in esame, alcun termine di durata per il "periodo di riflessione", deve ritenersi necessario il consenso dell'altro Stato parte dell'accordo per il raggiungimento delle finalità che tali dichiarazioni si propongono: l'altra parte, infatti, come evidenziato dalla dottrina, deve essere disposta ad applicare, sia pure provvisoriamente, l'accordo (ciò che, in pendenza del periodo di riflessione, non è affatto previsto in via di reciprocità) e deve, in secondo luogo, concordare con le conclusioni cui lo Stato autore della dichiarazione approdi circa il vigore o meno dell'accordo alla stregua del diritto internazionale consuetudinario.

A seguito dei fatti che hanno portato alla emanazione della dichiarazione unilaterale del 12 marzo 1968, invero, nessun elemento sintomatico della esistenza di una reciproca volontà di riconoscere l'efficacia del previgente trattato bilaterale con lo Stato predecessore può desumersi da atti ufficiali (di tipo normativo, diplomatico o giurisprudenziale), ovvero da un comportamento concludente al riguardo tenuto da parte dello Stato italiano. Né alcuna tacita acquiescenza da parte del Governo italiano potrebbe validamente



fondarsi, sotto altro ma connesso profilo, sulla prospettazione di un comportamento omissivo legato al fatto di non aver formulato osservazioni una volta ricevuta la richiesta di estradizione: comportamento, questo, evidentemente motivato dal rispetto delle comuni regole di cortesia internazionale e, per altro verso, necessariamente imposto, nel sistema italiano, dal rispetto della natura cd. mista della procedura estradizionale, che fa seguire alla preliminare fase della garanzia giurisdizionale quella di stretta competenza del Ministro della giustizia.

3. Deve ora essere affrontata, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'intervento dello Stato richiedente, sì come riproposta nella memoria difensiva dell'estradata, ma dalla Corte territoriale erroneamente vagliata e disattesa.

Vanno considerati, al riguardo, due profili problematici concorrenti, entrambi di carattere assorbente rispetto alle residue doglianze: quello dei limiti della condizione di reciprocità prevista dall'art. 702 c.p.p., per l'esercizio della facoltà di intervento dello Stato richiedente nel procedimento estradizionale e quello della sua tempestività, poiché nel caso di specie l'intervento è avvenuto dopo la fase degli accertamenti preliminari nell'udienza camerale celebratasi dinanzi alla Corte d'appello e prima della discussione finale tra le parti.

Nel procedimento di estradizione passiva, accanto ai soggetti giuridici essenziali (l'estradata con il suo difensore ed il Procuratore generale presso la Corte d'appello territorialmente competente ex art. 701 c.p.p., comma 4), è stata prevista dall'art. 702 c.p.p., la facoltà di intervento dello Stato richiedente, necessariamente rappresentato da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi all'Autorità giudiziaria italiana.

Si tratta di una legittimazione eventuale a partecipare al giudizio dinanzi alla Corte di appello ed alla Corte di cassazione, poiché l'intervento, di tipo volontario, è subordinato al rispetto della condizione derivante dal trattamento di reciprocità, ossia al consenso, da parte dell'Autorità straniera, alla piena partecipazione dello Stato italiano al procedimento, nella corrispondente evenienza di un'extradizione attiva.

L'eventuale ampliamento del contraddittorio è stato opportunamente previsto dal codice di rito per consentire allo Stato estero di rappresentare formalmente le sue ragioni in sede processuale, specie nei casi in cui venga eccepita la natura politica del reato, ovvero sia oggetto di discussione il rischio che la persona interessata possa subire un processo discriminatorio in presenza delle situazioni contemplate dall'art. 698 c.p.p., o, infine, debba valutarsi la presenza di gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi di procedure estradizionali con Paesi di *common law*.

In mancanza di una norma *ad hoc*, dunque, l'assenza della condizione di reciprocità rende inammissibile la partecipazione dello Stato estero, per effetto di una declaratoria che può intervenire in qualunque stato del procedimento.

3.1. In linea generale si distingue, al riguardo, fra una reciprocità internazionale *stricto sensu* intesa – le cui condizioni si verificano quando, in base ad una norma convenzionale, l'applicabilità di altre clausole dello stesso trattato è subordinata all'assunzione di analoga obbligazione da parte dell'altro Stato o all'esistenza di norme interne dell'altro Stato contraente che assicurino identico trattamento nella situazione prevista dalle norme del trattato – ed una reciprocità internazionale di fatto accertata attraverso il ripetuto comportamento reciproco degli Stati interessati alla collaborazione.

Secondo la giurisprudenza di questa suprema Corte (Sez. I, n. 301 del 12/2/1982, Aharoni, Rv. 152781), in materia di estradizione il principio di reciprocità non ha valore generale, automaticamente applicabile, ma trova applicazione solo se sia previsto da specifiche norme dello Stato italiano, come ad es. nell'art. 300 c.p., o art. 16 disp. prel., oppure se la relativa clausola sia inserita nella convenzione internazionale, ovvero se sussista, in relazione a concreti rapporti, una reciprocità internazionale di fatto, indipendentemente da apposite clausole.

Salvo che la legge non estenda espressamente l'ambito di operatività del principio – il cui fondamento giustificativo è di carattere politico, sottolineando storicamente la sovranità piena e l'assoluta parità di posizione giuridica di ogni Stato nell'ordinamento internazionale – si riconosce per lo più l'esigenza di delimitarne in concreto l'ambito di applicazione per favorire la disponibilità degli Stati alla collaborazione,

risultando assai problematico ipotizzare una reciprocità di carattere assoluto nei rapporti internazionali in conseguenza della difficile prospettabilità di situazioni identiche e perfettamente sovrapponibili nei relativi ordinamenti.

Pur dovendosi escludere, dunque, in ragione della inevitabile presenza di disposizioni normative non coincidenti o comunque non omogenee nelle legislazioni degli Stati interessati, che l'estradizione sia condizionata da un'identità di trattamento da parte dello Stato richiedente, e che il rispetto della condizione postuli necessariamente una simmetria di prestazioni, è evidente che la condizione di reciprocità deve intendersi soddisfatta solo nell'ipotesi in cui sia accertata la garanzia di una prestazione sostanzialmente "equivalente", ossia corrispondente al contenuto non formale, ma "materiale", del modello sostanziale di condotta delittuosa o dell'evenienza procedimentale che vengono in rilievo nel caso considerato.

Nella Relazione ministeriale illustrativa del progetto preliminare del codice di procedura penale si sottolinea, in tal senso, che siffatta condizione è prevista «al fine di garantire un'effettiva parità di trattamento nell'ipotesi inversa», quando cioè sia lo Stato italiano ad avanzare una domanda di estradizione.

3.2. Ora, nella decisione impugnata la Corte d'appello di Bologna ha assertivamente ritenuto che con una nota emessa in data 8 agosto 2016, pervenuta per via diplomatica in data 25 agosto 2016, il Governo delle Mauritius ha fornito specifiche rassicurazioni in merito al profilo della reciprocità procedurale e quindi alla possibilità di intervento dell'Italia davanti alle Corti mauriziane.

Nell'ordinamento giuridico dello Stato richiedente, tuttavia, non è prevista alcuna disposizione normativa che consenta la possibilità di una partecipazione attiva in sede processuale da parte del rappresentante dello Stato estero da cui provenga il *petitum* estradizionale.

Si è dalla Corte di merito richiamato, al riguardo, il contenuto della su menzionata dichiarazione di reciprocità dell'8 agosto 2016, proveniente dalla Mauritius High Commission of Pretoria, ove si afferma che se l'Italia formula una domanda di estradizione ed il relativo procedimento è iniziato innanzi alle Corti competenti mauriziane, «l'Italia può presentare istanza alle nostre Corti per costituirsi come terzo al fine di intervenire formalmente innanzi alle Corti mauriziane».

Sulla base di tale dichiarazione, tuttavia, la garanzia di rispetto della necessaria condizione di reciprocità imposta dal codice di rito non può dirsi soddisfatta, poiché il raffronto fra il contenuto normativo della disposizione di cui all'art. 702 c.p.p., che riconosce allo Stato richiedente piena facoltà di intervento all'interno del procedimento estradizionale, e quello della su citata dichiarazione pone in evidenza, sotto più profili, una netta asimmetria di posizioni: a) da un lato, la facoltà di intervento nel procedimento estradizionale, dall'altro lato la possibilità di presentare un'istanza al fine di intervenire formalmente per costituirsi dinanzi alle Corti mauriziane; b) da un lato, inoltre, la piena discrezionalità nell'esercizio di una facoltà processuale rimessa al volontario ed insindacabile apprezzamento dello Stato richiedente, tenuto solo a rispettare, come qualsiasi altra parte, i presupposti formali e le condizioni temporali di legittimità di un atto – l'intervento – nel quale si concreta la sua volontà di assumere formalmente la qualità di parte processuale, dall'altro, invece, la possibilità di presentazione di un'istanza, finalizzata ad ottenere un formale intervento in sede processuale e sottoposta ad un vaglio deliberativo da parte delle competenti Autorità dello Stato richiesto, i cui criteri di ammissibilità non sono precisati; c) da un lato, infine, la dettagliata disciplina delle garanzie processuali e dei diritti accordati al rappresentante dello Stato interveniente che tale facoltà abbia esercitato (dalla possibilità di prendere visione degli atti, estrarre copia e presentare memorie, sino a quella di presentare ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che decide sull'estradizione), dall'altro lato la mancata indicazione dei contenuti delle facoltà e delle garanzie processuali il cui esercizio sarebbe reso possibile dall'eventuale ammissione dell'istanza di intervento.

4. A tali considerazioni si ricollega la disamina dell'ulteriore profilo inerente all'eccezione di tardività dell'intervento dello Stato richiedente, che la decisione impugnata ha erroneamente risolto escludendo l'invocata estromissione sul duplice assunto che l'art. 702 c.p.p., non stabilisce alcun termine al riguardo e che la facoltà di intervento, di conseguenza, sarebbe liberamente esercitabile in qualsiasi momento della procedura estradizionale, finanche solo nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.

4.1. Si tratta di un profilo, invero, non ancora compiutamente esaminato nella giurisprudenza di questa suprema Corte, che in tema di estradizione per l'estero ha escluso la legittimazione dello Stato richiedente ad impugnare i provvedimenti, positivi o negativi, dell'Autorità giudiziaria italiana relativi alle misure cautelari assunte nei confronti della persona richiesta in consegna (Sez. VI, n. 38849 del 18/9/2008, Troccoli, Rv. 241260; Sez. VI, n. 169 del 12/1/1999, Ocalan, Rv. 212378), precisando che tale diritto compete solo al Procuratore generale presso la Corte di appello, alla persona interessata ed al suo difensore, mentre il diritto dello Stato estero ad intervenire nel procedimento di estradizione (diritto riconosciuto dall'art. 702 c.p.p.) legittima lo Stato suddetto ad impugnare – con ricorso per cassazione – le sentenze pronunziate dalla Corte di appello in tema di estradizione, ma non anche ad interloquire nel procedimento incidentale *de libertate*, instauratosi a carico della persona nei cui confronti l'extradizione viene richiesta.

Benché lo Stato estero possa, ai sensi dell'art. 715 c.p.p., richiedere l'emissione di una provvisoria misura coercitiva in danno del soggetto nei cui confronti la domanda di estradizione è "in itinere", tale facoltà – finalizzata alla applicazione di una misura cautelare interinale – non gli attribuisce alcun potere di impugnazione in ordine alle vicende cautelari dell'extradando, ma rappresenta il mero presupposto di fatto in forza del quale è possibile procedere, su richiesta motivata del Ministro della giustizia (e in vista della instauranda procedura di estradizione), alla applicazione provvisoria di una misura cautelare.

I criteri di fondo cui si è ispirato il legislatore italiano, come osservato da questa Corte, vanno individuati, da un lato, nell'abbandono dell'idea che la custodia in carcere dell'extradando sia un elemento indispensabile del provvedimento di estradizione e, dall'altro lato, nel fatto che non v'è ragione per cui all'extradando, in tema di misure coercitive, non sia riservato lo stesso trattamento dell'imputato avanti al Giudice. Proprio tali criteri danno adeguata ragione della differenza di disciplina tra il procedimento di estradizione, al quale può partecipare, a condizione di reciprocità, lo Stato richiedente e il procedimento incidentale in materia di libertà ove, come in tutti i procedimenti incidentali in materia di libertà riguardanti il cittadino dinanzi al Giudice italiano (libro IV c.p.p.), gli unici soggetti protagonisti sono l'imputato (o l'indagato) ed il pubblico ministero, senza alcuna possibilità di partecipazione di altri soggetti (parte offesa, parte civile, ecc.), ai quali non è consentita né interlocuzione (e quindi contraddittorio) né impugnazione sul tema della libertà, limitate esclusivamente al diretto interessato (assieme al suo difensore) ed al Pubblico ministero.

4.2. Proprio in coerenza con l'eventuale esercizio della facoltà di intervento nel procedimento estradizionale si pone, peraltro, la connessa previsione normativa di cui all'art. 706 c.p.p., che legittima anche il rappresentante dello Stato richiedente, se ed in quanto formalmente intervenuto, a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che decide sulla domanda di estradizione.

Le parti che si qualificano eventuali, invero, sono tali, diversamente dai soggetti necessari, in quanto la loro presenza è prevista, a determinate condizioni, come possibile e non costituisce, di conseguenza, un elemento indefettibile dello schema minimo del processo.

Il soggetto che interviene nel processo in violazione delle regole che disciplinano la sua facoltà di intervento assume, per il solo fatto di essere intervenuto, la qualità di parte, ma egli, proprio in tale qualità, dovrà subire la pronuncia (preliminare di rito) negativa rispetto all'esistenza delle condizioni e delle modalità poste dall'ordinamento a presidio della regolarità del suo intervento.

Sebbene alcune convenzioni contemplino, per lo Stato richiesto, la possibilità di «consigliare, assistere e rappresentare» lo Stato richiedente con tutti i mezzi che l'ordinamento preveda (ad es., l'art. XX del Trattato di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983), è evidente che la scelta di partecipare direttamente al procedimento consente allo Stato estero di promuovere un più efficace sostegno alla domanda estradizionale.

Quanto alle modalità concrete di tale intervento, dal legislatore disegnato nella prospettiva di una posizione sostanzialmente paritaria rispetto a quella dell'extradando, all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente deve essere notificato l'avviso dell'avvenuto deposito sia della requisitoria del Procuratore generale, sia degli atti e delle cose sequestrate, per consentirgli di prenderne visione, estrarre copia, esaminare le cose in sequestro e presentare memorie entro il termine di dieci giorni. Inoltre, scaduto il

termine previsto dall'art. 703 c.p.p., comma 5, deve essergli notificato il decreto di fissazione dell'udienza per la decisione, alla quale può partecipare con la possibilità sia di presentare memorie in Cancelleria fino a cinque giorni prima dell'udienza, sia di essere ascoltato – nel contraddittorio camerale con il p.m., il difensore e la persona richiesta in consegna – prima della decisione che la Corte d'appello verrà ad assumere sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione. Infine, pur non potendo impugnare il provvedimento emesso all'esito del procedimento incidentale *de libertate*, egli è legittimato al ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte che decide sull'extradizione.

4.3. Pur non avendo il legislatore esplicitamente individuato i termini (sia iniziale che finale) dell'intervento dello Stato richiedente, deve ritenersi che il combinato disposto dell'art. 703 c.p.p., comma 5, e art. 704 c.p.p., comma 1, in relazione all'art. 706 c.p.p. (ove, diversamente dalla formulazione lessicale impiegata nelle disposizioni su menzionate si fa riferimento, per il solo atto di impugnazione in cassazione, al rappresentante dello Stato richiedente, ossia ad un soggetto processuale ormai formalmente costituito, mentre le altre disposizioni fanno riferimento all'"eventuale" rappresentante dello Stato richiedente), consente una chiara ricostruzione dei limiti temporali dell'intervento, la cui disciplina deve a sua volta coordinarsi, sul piano logico-sistematico, con le altre ipotesi al riguardo previste dall'ordinamento processuale (ex art. 85 c.p.p., comma 1, e art. 94 c.p.p.), che non a caso prevedono termini di decadenza, legando l'esercizio della relativa facoltà ai confini temporali che delimitano lo svolgimento degli accertamenti oggetto degli atti introduttivi previsti dall'art. 484 c.p.p.

Deve al riguardo richiamarsi, anzitutto, il disposto dell'art. 703 c.p.p., comma 5, che contempla, fra i destinatari della notifica del deposito della requisitoria del Procuratore generale unitamente agli atti che le fanno da corredo, anche "l'eventuale" rappresentante dello Stato richiedente, con la logica conseguenza che quest'ultimo, ben a conoscenza della pendenza della relativa procedura, può manifestare la propria volontà di intervenire, designando un suo rappresentante, anche anteriormente al deposito della requisitoria.

Poiché, come osservato dalla dottrina, il Procuratore generale è comunque tenuto a promuovere il procedimento dinanzi alla Corte d'appello (non essendo contemplato un meccanismo con effetti analoghi a quelli dell'archiviazione), non si ritiene necessario che l'esercizio della facoltà di intervento debba formalmente rinviarsi ad un momento successivo al suo promovimento, potendo verificarsi, con l'utile offerta di tempestivi contributi informativi e documentali, anche nella fase preliminare anteriormente sviluppatasi a seguito della ricezione della domanda di estradizione da parte del Procuratore generale, fatte salve le limitazioni al contraddittorio previste, rispettivamente, per la fase di prima comparizione dell'interessato ex art. 702 c.p.p., comma 2, e per l'eventuale instaurazione del procedimento incidentale *de libertate* ai sensi degli artt. 714 e 717 c.p.p., ove, come si è già avuto modo di osservare, non è prevista alcuna interlocuzione del rappresentante dello Stato richiedente.

Per quel che attiene al termine finale di esercizio della facoltà prevista dall'art. 702 c.p.p., deve in primo luogo escludersi qualsiasi possibilità di intervento tardivo attuabile direttamente in sede di impugnazione, sia perché non consentito, in quanto sono le parti già formalmente costituite o intervenute (la persona interessata, il suo difensore, il Procuratore generale e, per l'appunto, il rappresentante dello Stato richiedente) che possono ritualmente presentarla a norma dell'art. 706 c.p.p., sia perché le ulteriori ipotesi di intervento volontario (in forza dell'art. 85 c.p.p., comma 1, per il responsabile civile, e artt. 93 e 94 c.p.p., per gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato) o di costituzione di parti eventuali (ex art. 79 c.p.p., per la parte civile) rinvenibili nel sistema del processo penale consentono l'esercizio della relativa facoltà, a pena di decadenza, solo fino al termine ultimo degli atti preliminari al dibattimento di primo grado previsti dall'art. 484 c.p.p.

Nella stessa direzione, d'altronde, si colloca la preclusione stabilita dall'art. 491 c.p.p., comma 1, riguardo alla eventuale deduzione delle questioni riguardanti, la costituzione della parte civile, la citazione o l'intervento (del responsabile civile e della persona civilmente obbligata, come pure degli enti e delle associazioni previsti dall'art. 91), per la evidente finalità di stabilire un preciso sbarramento temporale alla proposizione delle eccezioni relative alla corretta individuazione del soggetto nei cui confronti le correlate statuizioni decisorie potranno essere validamente pronunciate.

L'art. 703, comma 5, prevede la notifica del deposito della requisitoria all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente e l'art. 704, comma 1, analogamente stabilisce, a sua volta, che il decreto di fissazione dell'udienza debba essere notificato all'eventuale rappresentante, mentre l'art. 704, comma 2, relativo alla susseguente fase istruttoria e decisoria del procedimento celebrato dinanzi alla Corte d'appello, e la successiva disposizione di cui all'art. 706, relativa alla ricorribilità per cassazione della sentenza, fanno riferimento al rappresentante dello Stato richiedente, la cui presenza, pertanto, non può più considerarsi meramente eventuale.

La terminologia impiegata dal legislatore, come osservato dalla dottrina, non è affatto casuale, poiché il termine "eventuale" vi viene utilizzato fino a quando l'intervento può essersi realizzato o resta, in caso contrario, comunque realizzabile da parte del soggetto interessato. Quando, invece, l'intervento si è ormai verificato, o non è più altrimenti attuabile, la formulazione lessicale cui il legislatore fa significativamente ricorso nelle su citate disposizioni cessa di fare riferimento alla prospettazione di una mera possibilità, con il logico corollario che se l'intervento potesse verificarsi anche nella fase successiva all'accertamento della costituzione delle parti nel giudizio camerale celebrato dinanzi alla Corte d'appello l'art. 704 c.p.p., comma 2, e art. 706 c.p.p., dovrebbero riferirsi al rappresentante continuando a definirlo "eventuale".

Sotto altro, ma connesso profilo, la *ratio* della scelta dal legislatore operata con la formula lessicale impiegata nell'art. 702 (che fa riferimento al procedimento davanti a due organi giurisdizionali, la Corte d'appello e la Corte di cassazione) può agevolmente cogliersi nella volontà di garantire che l'intervento, una volta effettuato, produca i suoi effetti «in ogni stato e grado del procedimento», analogamente a quanto disposto dall'art. 76 c.p.p., comma 2, per la parte civile e dall'art. 93 c.p.p., comma 4, per l'intervento degli enti o delle associazioni.

4.4. Da tale ricostruzione esegetica del quadro normativo discende che, in tema di estradizione per l'estero, fatto salvo il disposto di cui all'art. 696 c.p.p., comma 2, l'intervento dello Stato richiedente è consentito fino a quando non siano compiuti gli adempimenti relativi al controllo della regolare costituzione delle parti nel procedimento camerale dinanzi alla Corte d'appello.

Deve infine rilevarsi che, pur non essendo formalmente prevista un'opposizione all'intervento dello Stato richiedente, come invece accade nel procedimento ordinario (ad es. nell'art. 95 c.p.p.), l'estradando può senz'altro richiamare l'attenzione dell'Autorità procedente sulla eventuale mancanza dei requisiti – ed in primo luogo della condizione di reciprocità – cui il legislatore subordina la partecipazione dello Stato estero, con la conseguenza che, ove le condizioni ed i presupposti di legittimità dell'atto di intervento risultino mancanti, la Corte d'appello deve disporre l'esclusione del rappresentante.

Nel caso di specie, risulta dagli atti che l'atto di intervento da parte del Governo della Repubblica di Mauritius, recante la data del 21 aprile 2016, è stato tardivamente depositato in vista dell'udienza del 27 aprile 2016, laddove la prima udienza camerale dinanzi alla Corte d'appello di Bologna era stata precedentemente fissata per la data del 27 ottobre 2015.

Ne deriva, conclusivamente, che l'intervento del rappresentante dello Stato richiedente è avvenuto oltre il termine finale entro cui la relativa facoltà poteva essere utilmente esercitata e in difetto della condizione di reciprocità necessariamente prevista dall'ordinamento giuridico per dar luogo alla richiesta collaborazione, con la conseguente inammissibilità della partecipazione al procedimento estradizionale.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conclusivamente, consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. Non va pronunziata, invece, la condanna in favore della Cassa delle ammende, poiché il carattere di novità delle questioni giuridiche in questa Sede dedotte e risolte esclude qualsiasi profilo di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità del ricorso.

La Cancelleria provvederà all'espletamento degli incombenzi ex art. 203 disp. att. c.p.p.

## UN'IMPORTANTE SENTENZA IN TEMA DI ESTRADIZIONE PASSIVA: LA CASSAZIONE FA IL PUNTO SU SUCCESSIONE NEI TRATTATI DA PARTE DEGLI STATI DI NUOVA INDIPENDENZA, CONDIZIONE DI RECIPROCIÀ E INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO DA PARTE DELLO STATO RICHIEDENTE

*An Important Decision In Matter of Extradition: the Supreme Court Clarifies the Succession to the Treaties by Former Colonies States, the Meaning of the 'Reciprocity Condition' and the Participation in the Extradition Proceeding by the Requesting State*

L'Autore analizza una recente sentenza della suprema Corte pronunciata nell'ambito di un procedimento di estradizione avviato su richiesta della Repubblica di Mauritius. La decisione si presenta particolarmente interessante perché in essa vengono affrontate – in alcuni casi affermando dei principi di diritto innovativi – tre diverse questioni attinenti alla partecipazione dello Stato richiedente al procedimento di estradizione ai sensi dell'art. 702 c.p.p. Le peculiarità della vicenda e la mancanza di precedenti giurisprudenziali sul punto rendono la pronuncia in oggetto un vero 'leading case' in materia estradizionale.

*The Author analyses a recent supreme Court's decision handed down in an extradition proceeding started by a request from the Republic of Mauritius. The decision is particularly interesting because it addresses – in some cases by stating innovative principles – three issues relating to the participation of the requesting State in the extradition proceeding provided by art. 702 c.p.p. The peculiarities of the proceeding and the lack of previous case-law make the decision a real 'leading case' in extradition matter.*

*(Traduzione in inglese a cura dell'Autore)*

di **Guido Stampanoni Bassi**

*Avvocato*

**Sommario** 1. Premessa. — 2. Successione nei trattati internazionali da parte degli Stati di nuova indipendenza. — 3. Sulla partecipazione al procedimento da parte dello Stato richiedente: il rispetto della condizione di reciprocità. — 4. Sulla tempestività dell'intervento dello Stato richiedente.

### 1. PREMESSA

Con la sentenza in commento <sup>(1)</sup> la Corte di cassazione ha affrontato un'interessante e complessa vicenda estradizionale cogliendo l'occasione per affermare una serie di innovativi principi di diritto relativi alla facoltà di intervento, prevista dall'art. 702 c.p.p., dello Stato richiedente nei procedimenti di estradizione passiva pendenti dinanzi alle Corti italiane.

Tre le questioni esaminate dai giudici di legittimità in una pronuncia che, vuoi per la complessità della vicenda, vuoi per le soluzioni proposte, è destinata a rappresentare un

---

<sup>(1)</sup> Per delle prime osservazioni alla pronuncia si veda C. VASSALLI, *Successione nei trattati da parte degli Stati sorti dalla decolonizzazione e intervento nel procedimento di estradizione passiva: la Corte di cassazione si esprime su condizione di reciprocità e tempestività*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 3 maggio 2017.

importante precedente in materia: *i*) la prima attiene alla successione tra Stati nell'ambito di trattati internazionali; *ii*) la seconda riguarda la nozione di "reciprocità" rilevante ai sensi dell'art. 702 c.p.p.; *iii*) la terza investe la tempistica entro cui l'intervento dello Stato richiedente deve avvenire.

## 2. SUCCESSIONE NEI TRATTATI INTERNAZIONALI DA PARTE DEGLI STATI DI NUOVA INDIPENDENZA

La prima questione affrontata dalla Corte attiene, come detto, al tema della successione tra Stati nell'ambito dei trattati internazionali: nel caso di specie, trattati in materia di estradizione.

Un breve cenno alla vicenda oggetto di attenzione può essere di aiuto. La Repubblica di Mauritius presentava una richiesta di estradizione nei confronti di un cittadina mauriziana presente sul territorio italiano invocando la Convenzione bilaterale italo-britannica per la reciproca estradizione dei malfattori del 1873 <sup>(2)</sup>. Ad avviso dello Stato richiedente, la Repubblica di Mauritius, ex colonia britannica, sarebbe attualmente parte, con l'Italia, dell'invocato trattato estradizionale dal momento che, con nota del 12 marzo 1968 – a seguito della sua indipendenza – avrebbe comunicato al Segretario Generale delle Nazioni Unite la propria intenzione di subentrare nei trattati in precedenza stipulati dalla madrepatria.

Il tema della successione tra Stati nei trattati internazionali – cd. successione in senso giuridico nei trattati – è da sempre al centro dell'attenzione degli studiosi di diritto internazionale, chiamati a stabilire quali siano le regole che, in seguito alla sostituzione di uno Stato ad un altro nella responsabilità delle relazioni internazionali relative ad un territorio, disciplinano il subentro dello Stato successore nei trattati dello Stato predecessore <sup>(3)</sup>.

Tale delicata materia – che ha visto proliferare i problemi in seguito al raggiungimento dell'indipendenza da parte di quei territori in precedenza sottoposti a dominio coloniale – è stata, a partire dal 1968, oggetto dei lavori della Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite, la quale ha elaborato un testo che poi è stato recepito nella "Convenzione sulla successione degli Stati in materia di trattati", stipulata a Vienna il 23 agosto 1978. Vero è che la Convenzione si ritiene applicabile per lo più ai casi in cui la successione di Stati sia intervenuta dopo la sua entrata in vigore – salvo specifici accordi in contrario – ma è altrettanto vero che la stessa recepisce e cristallizza regole corrispondenti al diritto consuetudinario, fonte primaria del diritto internazionale.

Come osservato in dottrina <sup>(4)</sup>, sebbene la consuetudine degli Stati di nuova indipendenza in tema di successione nei trattati sia stata piuttosto varia, la prassi è tradizionalmente ruotata intorno a tre modalità di successione: *i*) gli accordi di devoluzione (in base ai quali lo Stato nuovo e il suo predecessore si accordano affinché il primo si assuma diritti ed obblighi pattizi che, fino al momento dell'indipendenza, spettavano al secondo); *ii*) le dichiarazioni unilaterali attraverso le quali lo Stato successore manifesta la propria volontà di subentrare nei trattati conclusi dallo Stato predecessore <sup>(5)</sup>; *iii*) le dichiarazioni di successione (notificate al depositario del Trattato, solo nel caso di trattati multilaterali).

<sup>(2)</sup> Convenzione stipulata a Roma il 5 febbraio 1873 e pubblicata sulla *G.U.* n. 91 dell'1 aprile 1873.

<sup>(3)</sup> Si rinvia sul punto a TREVES, *Diritto internazionale, problemi fondamentali*, Giuffrè, 2005, p. 87.

<sup>(4)</sup> RONZITTI, *Introduzione al diritto internazionale*, Giappichelli, 2013, p. 95 nonché TREVES, *Diritto internazionale, problemi fondamentali*, cit., p. 90.

<sup>(5)</sup> Con riferimento a questa pratica, si veda T. TREVES, *Diritto internazionale, problemi fondamentali*, cit., p. 93, il quale parla di «dichiarazioni unilaterali di vario contenuto e tenore» circa la successione nei trattati conclusi dallo Stato predecessore.

Con specifico riferimento alle seconde (cd. dichiarazioni unilaterali), si è osservato che, in ogni caso, «le dichiarazioni unilaterali dipendono in definitiva, per il raggiungimento del fine che si propongono, dal consenso degli Stati parti al trattato originariamente concluso dallo Stato predecessore»<sup>(6)</sup>. A fronte di una dichiarazione, è dunque necessaria, in risposta o in accoglimento, una manifestazione di volontà che renda chiara l'intenzione dello Stato che riceve la dichiarazione di mantenere in vigore il trattato stipulato con lo Stato predecessore.

La dichiarazione unilaterale inviata dallo Stato di nuova indipendenza è considerata espressione della cd. dottrina Nyerere<sup>(7)</sup> (conosciuta anche come "pratica del periodo di riflessione" o "pratica temporeggiatrice"), ossia quella prassi attraverso cui, in deroga al principio della cd. *tabula rasa*<sup>(8)</sup>, il nuovo Stato manifesta l'intenzione di accollarsi gli obblighi di carattere convenzionale già assunti dal precedente Stato nel periodo in cui era sottoposto al suo dominio coloniale.

La particolare terminologia (pratica del periodo di riflessione) si deve al fatto che in tali dichiarazioni gli Stati si concedono un periodo di tempo (di riflessione, appunto) nel corso del quale si riservano di precisare l'atteggiamento che intendono assumere circa tali trattati, ossia se considerarli estinti, se succedere in essi oppure se aderirvi nel caso di trattati multilaterali, fermo restando che, allo scadere del periodo di riflessione, saranno considerati decaduti tutti quei trattati che non potranno ritenersi mantenuti in vigore in base alle regole del diritto internazionale consuetudinario<sup>(9)</sup>.

Tale prassi ha l'evidente scopo di evitare – come ricorda la Corte nella sentenza in esame – una «generale e repentina interruzione dei rapporti giuridici internazionali, agevolando al contempo i nuovi Stati sorti dal processo di decolonizzazione, i quali, da un lato, non perdevano i benefici eventualmente derivanti da accordi conclusi in epoca coloniale dalla madrepatria, dall'altro salvaguardavano l'esigenza di affrancarsi da vincoli indesiderati, consolidando in tal modo il processo di indipendenza appena concluso»<sup>(10)</sup>.

Ciò chiarito in merito all'atteggiamento tenuto dalla Repubblica di Mauritius all'atto della sua indipendenza, la questione affrontata dalla Corte – dalle rilevanti conseguenze pratiche nei procedimenti di estradizione, se solo si pensa alle differenze tra estradizione convenzionale ed extra convenzionale – attiene alle condizioni richieste per poter considerare vincolato al trattato (oggetto di dichiarazione unilaterale) lo Stato originariamente contraente con l'ex madrepatria. Nel caso di specie l'Italia, che era parte con la Gran Bretagna della Convenzione bilaterale italo-britannica per la reciproca estradizione dei malfattori del 1873. A quali condizioni, in altri termini, la dichiarazione unilaterale inviata da uno Stato di nuova indipendenza

---

<sup>(6)</sup> TREVES, *Diritto internazionale, problemi fondamentali*, cit., p. 93.

<sup>(7)</sup> Si tratta di prassi inaugurata dal Tanganica (ora Tanzania) nel 1961 attraverso l'invio di una lettera al Segretario Generale delle Nazioni Unite (da cui il nome 'dottrina Nyerere', primo presidente dell'allora Tanganica) e poi seguita da numerosi Stati sorti dal processo di decolonizzazione, tra i quali il Burundi nel 1964, il Botswana nel 1966, il Lesotho nel 1967 e le Bahamas nel 1973.

<sup>(8)</sup> Ossia il principio secondo cui «il sorgere di un nuovo Stato esclude che i trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria stipulati con lo Stato antecessore si applichino automaticamente allo Stato successore», così nei motivi della decisione della sentenza della Corte d'appello di Torino, 2 luglio 1993 (Pres. Barbaro), in *Rivista di diritto internazionale*, 1994, p. 201.

<sup>(9)</sup> Per un approfondimento sulla pratica del periodo di riflessione si rinvia all'articolo pubblicato sul sito dell'Università degli Studi di Macerata, con relativo allegato: <http://docenti.unimc.it/f1.marongiubonaiuti/teaching/2013/12358/files/le-fonti-del-diritto-internazionale.-in-2/corte-dappello-di-roma-sent.-17-ottobre-1980/view>.

<sup>(10)</sup> P. 5 della sentenza in commento.



(Mauritius), ex colonia britannica, sarà tale da vincolare lo Stato originariamente contraente con la madrepatria (Italia)?

Più nello specifico, il tema è se per poter considerare vincolato lo Stato terzo sia necessaria una sua esplicita manifestazione di volontà – ad esempio attraverso uno scambio di note diplomatiche <sup>(11)</sup> – oppure se possa configurarsi una accettazione tacita ogni qualvolta lo Stato abbia tenuto un atteggiamento non esplicito, magari anche in forma omissiva, dimostrando così di prestare acquiescenza alla dichiarazione unilaterale.

La tematica assumeva rilievo decisivo nella vicenda in esame, dal momento che la dichiarazione unilaterale inviata nel 1968 da parte della Repubblica di Mauritius non aveva ricevuto alcun riscontro specifico da parte dell'Italia, né attraverso scambi di note né attraverso ulteriori dichiarazioni, con la conseguenza che si poneva il quesito se l'atteggiamento tenuto (o, per meglio dire, non tenuto) dall'Italia potesse configurare una forma di acquiescenza tacita. A complicare la situazione si aggiungeva l'atteggiamento del Ministero degli Esteri che, interpellato per due volte dalla Corte di appello al fine di chiarire se il trattato fosse o meno in vigore, non forniva alcuna risposta.

Così inquadrata la questione, un aiuto proviene sia dalla prassi internazionale in materia di trattati bilaterali sia dalla giurisprudenza sul punto.

Quanto alla prima, si è già in precedenza accennato alla Convenzione di Vienna del 1978 la quale, da un lato esclude che le dichiarazioni unilaterali dello Stato successore abbiano, di per se stesse, carattere vincolante nei confronti degli altri Stati parte del trattato, dall'altro fa salva l'applicazione di un trattato bilaterale tra lo Stato di nuova indipendenza e lo Stato terzo qualora «a) tali Stati lo abbiano espressamente convenuto; b) si possa dedurre dal loro comportamento che essi lo abbiano convenuto» <sup>(12)</sup>. A ciò si aggiunge l'art. 9 della stessa Convenzione, ai sensi del quale «gli obblighi o i diritti derivanti da trattati in vigore riguardo ad un territorio alla data di una successione di Stati non divengono obblighi o diritti dello Stato successore né di altri Stati parti a questi trattati per il solo fatto che lo Stato successore abbia fatto una dichiarazione unilaterale che prevede il mantenimento in vigore dei trattati riguardo al suo territorio».

Tali disposizioni – fermo restando quanto prima detto circa la loro applicabilità – cristallizzano, dunque, una deroga al principio della *tabula rasa* ogni qualvolta lo Stato terzo accetti, espressamente o anche solo tacitamente, la dichiarazione unilaterale dello Stato di nuova indipendenza.

La giurisprudenza, dal canto suo, ha avuto pochissime occasioni per affrontare il tema, ma, nonostante i pochi precedenti, le indicazioni sono chiare e convergono in maniera netta sulla necessità di uno specifico accordo in tal senso o, quantomeno, sull'esigenza di individuare un comportamento reciproco attraverso cui lo Stato terzo abbia manifestato la volontà di considerare vigente il Trattato.

Due le pronunce di legittimità che hanno affrontato il tema.

La prima – sentenza Gligic <sup>(13)</sup> – è relativa ad un caso di estradizione avviato su domanda della Repubblica federale di Jugoslavia in forza della Convenzione del 6 aprile 1922 stipulata

---

<sup>(11)</sup> Si pensi a quanto avvenuto proprio con riferimento ad altre ex colonie britanniche con riferimento allo stesso Trattato invocato dalla Repubblica di Mauritius.

<sup>(12)</sup> Artt. 24 e 28 della Convenzione.

<sup>(13)</sup> Sez. fer., 19 settembre 1995 (ud. 17 agosto 1995), n. 4353, in *questa rivista*, 1996, p. 2629, con osservazioni di DIOTALLEVI.

tra Italia e Regno serbo croato sloveno (cui era succeduta la Repubblica Federale socialista di Jugoslavia, e di cui la Repubblica federale di Jugoslavia doveva considerarsi uno dei successori).

Sebbene in quel caso la situazione fosse ben diversa dalla presente – non si aveva, infatti, alcuna dichiarazione unilaterale da parte dello Stato e non ci si era, dunque, posti il problema di verificare se vi potessero essere elementi concreti da cui desumere un'eventuale acquiescenza – la Corte ha attribuito rilievo decisivo ad una comunicazione ufficiale del Ministero degli Affari Esteri italiano secondo cui era necessario, per la vigenza dell'accordo, il rispetto delle condizioni inerenti al riconoscimento del nuovo Stato da parte della Repubblica Italiana e l'espressa dichiarazione, non ancora intervenuta da parte dello Stato subentrante, di voler succedere negli accordi conclusi dalla ex Repubblica socialista federale di Jugoslavia della quale quello di Belgrado doveva considerarsi uno degli Stati successori e non come unico continuatore.

È a questo punto necessaria una precisazione perché, ad una prima lettura, si potrebbe fraintendere quanto affermato dalla Corte nella parte in cui si richiama la comunicazione del Ministero secondo cui doveva considerarsi necessaria, per la vigenza dell'accordo, (anche) una dichiarazione unilaterale da parte dello Stato subentrante. Tale riferimento non deve essere letto come se la Corte dicesse – ed infatti non lo dice – che una dichiarazione unilaterale sarebbe stata sufficiente per considerare vincolata l'Italia; anche perché tali condizioni – specificava la Corte – assumono rilievo «almeno per la parte relativa alla non intervenuta espressa dichiarazione»<sup>(14)</sup>, dimostrando così che un'eventuale dichiarazione unilaterale non avrebbe esaurito l'analisi circa la applicabilità del trattato allo Stato originariamente contraente.

La seconda pronuncia – sentenza *Jadranko*<sup>(15)</sup> – è senz'altro più attinente alla questione che ci occupa e riguarda una procedura estradizionale avviata dalla Repubblica di Croazia in forza della Convenzione stipulata il 6 aprile 1922 con l'Italia.

Il problema, in questo caso, era simile a quello oggetto della presente vicenda, essendosi in presenza di una dichiarazione unilaterale inviata dalla Repubblica di Croazia all'Italia, con la quale la prima manifestava la volontà di rispettare i precedenti obblighi internazionali. Le autorità italiane, in quel caso, avevano recepito tale dichiarazione riportandola nel Volume ufficiale intitolato "Situazione delle convenzioni internazionali vigenti per l'Italia al 31 dicembre 1993" edito dall'Istituto poligrafico dello Stato a Roma nel 1994 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Proprio questo atteggiamento – ha chiarito la Corte – dimostra come l'Italia abbia aderito, per fatti concludenti, alla prosecuzione della Convenzione del 1922 con la Croazia.

È chiaro, dunque, a cosa la Cassazione abbia ricondotto la adesione, per fatti concludenti, da parte dell'Italia alla dichiarazione croata: non ad una mera omissione, bensì ad un preciso ed univoco comportamento attivo, consistente nella pubblicazione della comunicazione nel volume riportante tutte le convenzioni internazionali vigenti per l'Italia sino a quel momento. Se ne può quindi dedurre che, in mancanza di un comportamento analogo a quello appena descritto (quale potrebbe essere, ad esempio, la pubblicazione della dichiarazione unilaterale

<sup>(14)</sup> Così le motivazioni di Sez. fer., 19 settembre 1995 (ud. 17 agosto 1995), n. 4353, cit.

<sup>(15)</sup> Sez. VI, 17 luglio 1995 (ud. 6 luglio 1995), n. 2828, in *questa rivista*, 1996, p. 3022.

nei database online che, con l'avvento di Internet, hanno sostituito la versione cartacea della raccolta) mai potrà essere consentito parlare di adesione per fatti concludenti.

All'interno della giurisprudenza di legittimità non si riscontrano ulteriori precedenti sul punto; ve ne sono nella giurisprudenza di merito e si collocano sulla stessa scia delle decisioni appena richiamate.

Merita di essere richiamata, in particolare, la sentenza Bottali <sup>(16)</sup>, che appare particolarmente rilevante per almeno tre motivi: *i)* anzitutto perché è relativa proprio ad un caso in cui si discuteva della applicabilità o meno della Convenzione italo-britannica per l'estradizione dei malfattori del 1873 <sup>(17)</sup>; *ii)* in secondo luogo perché esamina con precisione gli strumenti attraverso i quali, in deroga alla regola della *tabula rasa*, gli accordi conclusi dalla madrepatria durante il periodo coloniale possono continuare a trovare applicazione nei confronti degli Stati sorti dalla decolonizzazione; *iii)* infine, perché ha il merito di affrontare il problema, oltre che dal punto di vista dello Stato dichiarante, anche da quello dello Stato originariamente contraente, descrivendo a quali condizioni un eventuale accordo possa concludersi anche in forma tacita.

Nella pronuncia della Corte di appello di Roma vengono forniti spunti interessanti per la posizione dello Stato terzo originariamente contraente, per considerare vincolato il quale, «la pratica internazionale sembra prevalentemente orientata nel senso che la decisione definitiva, tra il nuovo Stato e lo Stato terzo originariamente contraente, circa l'effettivo mantenimento in vigore dei Trattati conclusi con lo Stato predecessore viene assunta mediante apposito accordo tra le parti» <sup>(18)</sup>.

Quanto alle modalità di tale accordo – si precisa ulteriormente – esso «è frequentemente concluso mediante uno scambio di note tra i due Stati, ma potrebbe concludersi anche tacitamente, e cioè mediante un comportamento reciprocamente tenuto da entrambi gli Stati che univocamente dimostri la loro volontà di considerare efficace nei loro rapporto un determinato trattato concluso da essi con lo Stato predecessore dell'altro» <sup>(19)</sup>.

Anche tale decisione, come la sentenza Jadranko prima citata, pone correttamente l'accento sulla necessità che un accordo sulla prosecuzione di un trattato internazionale sia conseguenza di un comportamento reciproco dal quale emerge la volontà di attribuire efficacia allo stesso.

Questa stessa conclusione è stata recepita dalla Corte nella sentenza in oggetto, nella quale si osserva che, «al di fuori di qualsiasi automatismo procedurale, una decisione definitiva in merito all'effettiva continuazione in vigore dei trattati bilaterali viene per lo più assunta mediante un accordo – pur di tipo ricognitivo – appositamente intervenuto fra le parti, o comunque attraverso un comportamento concreto da cui possa inequivocamente desumersi, alla luce di circostanze atte a creare un reciproco affidamento, l'esistenza di un atteggiamento volitivo al riguardo assunto dall'altro Stato interessato» <sup>(20)</sup>.

---

<sup>(16)</sup> App. Roma, 17 ottobre 1980, disponibile sul sito *internet* dell'Università degli Studi di Macerata, con relativo allegato: <http://docenti.unimc.it/f1.marongiubonaiuti/teaching/2013/12358/files/le-fonti-del-diritto-internazionale.-in-2/corte-dappello-di-roma-sent.-17-ottobre-1980/view>

<sup>(17)</sup> In quel caso tra Italia e India.

<sup>(18)</sup> App. Roma, 17 ottobre 1980, cit.

<sup>(19)</sup> App. Roma, 17 ottobre 1980, cit.

<sup>(20)</sup> P. 11 della sentenza in commento.

### 3. SULLA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DA PARTE DELLO STATO RICHIEDENTE: IL RISPETTO DELLA CONDIZIONE DI RECIPROCIÀ

Il secondo principio di diritto riguarda la partecipazione dello Stato richiedente al procedimento di estradizione pendente presso l'autorità giudiziaria italiana; viene dunque in rilievo l'art. 702 c.p.p. – rubricato “Intervento dello Stato richiedente” – ai sensi del quale «a condizioni di reciprocità, lo Stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di Cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana».

Perché sia ammesso l'intervento dello Stato estero nel corso di un procedimento estradizionale è anzitutto necessario che sia soddisfatta la cd. “condizione di reciprocità”: così come l'ordinamento italiano prevede la possibilità di una partecipazione attiva dello Stato richiedente nella procedura di estradizione passiva – proprio attraverso l'art. 702 c.p.p. – anche l'ordinamento dello Stato estero deve prevedere questa stessa possibilità nel caso in cui, a sua volta, sia destinatario di una richiesta di estradizione <sup>(21)</sup>.

Lo Stato richiedente deve prevedere questa facoltà, non essendoci altre possibilità affinché tale condizione possa dirsi rispettata. Su tale interpretazione non possono nutrirsi dubbi, considerando che la Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale si esprimeva affermando come la reciprocità sia necessaria proprio «al fine di garantire un'effettiva parità di trattamento nell'ipotesi inversa, in cui cioè sia lo Stato italiano ad avanzare una domanda di estradizione».

È compito, dunque, del giudice italiano di fronte al quale pende il procedimento (la corte di appello competente territorialmente) verificare se l'ordinamento giudiziario dello Stato richiedente contenga o meno tale facoltà: in caso di esito negativo, la partecipazione dello Stato richiedente non può essere consentita <sup>(22)</sup>.

Così sommariamente descritte le condizioni richieste affinché lo Stato richiedente possa partecipare attivamente al procedimento tramite un avvocato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana, un richiamo alle peculiarità della vicenda oggetto di attenzione appare anche in questo caso necessario, non prima di aver ribadito come la questione affrontata dalla Corte investa il significato della condizione di “reciprocità” (e, quindi, il tipo di valutazione cui il giudice italiano è chiamato) al fine di autorizzare la partecipazione dello Stato che ha presentato la richiesta di estradizione nel procedimento a carico dell'estradando.

Anche qui la soluzione non è di poco conto, se solo si considera che dalla partecipazione o meno dello Stato richiedente al procedimento deriva, ad esempio, il diritto a poter presentare ricorso per Cassazione – autorità giudiziaria che nei procedimenti di estradizione veste i panni di giudice del merito – avverso un'eventuale decisione della corte di appello che sia stata favorevole all'estradando.

Ciò chiarito, la vicenda oggetto del ricorso presentava profili senz'altro peculiari, essendo quello della Repubblica di Mauritius un ordinamento che non solo non contempla la possibilità per gli stati esteri di intervenire nei procedimenti estradizionali, ma che neanche considera

---

<sup>(21)</sup> Si rinvia sul punto a DIOTALLEVI, sub art. 702 c.p.p., in *Codice di Procedura Penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, a cura di Lattanzi e Lupo, Giuffrè, 2012, p. 102 il quale osserva come la norma preveda due condizioni: i) la presenza di tale possibilità nell'ordinamento dello Stato richiedente per lo Stato italiano; ii) l'obbligo per lo Stato richiedente di farsi assistere da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana.

<sup>(22)</sup> Si rinvia sul punto a PAOLUCCI, *Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale*, Utet, 2011, p. 535

“Stato estero” a fini estradizionali gli Stati (come l’Italia) con i quali non siano stati stipulati specifici trattati in materia di estradizione.

Nelle more del procedimento interveniva, per le vie diplomatiche, una dichiarazione attraverso la quale il Governo delle Mauritius forniva alle autorità italiane la seguente garanzia: «se l’Italia formula una domanda di estradizione per la consegna della persona richiesta e se il procedimento di estradizione è iniziato innanzi alle Corti competenti mauriziane, l’Italia può presentare istanza alle nostre Corti per costituirsi come terzo ai fini di intervenire formalmente innanzi alle Corti Mauriziane». Tale garanzia veniva considerata appropriata dalla corte di appello che riteneva soddisfatta la condizione di reciprocità e ammetteva, dunque, l’intervento dello Stato richiedente.

Investita della questione, la Corte di cassazione ha colto l’occasione per approfondire il concetto di “reciprocità” valido ai sensi dell’art. 702 c.p.p., giungendo a negare che quella inviata dallo Stato richiedente potesse dirsi una valida garanzia di partecipazione.

Anche qui, come più avanti si vedrà per ciò che riguarda l’ulteriore principio di diritto affermato dalla Corte, si tratta di argomentazioni su territori finora inesplorati dalla giurisprudenza, il che rende la pronuncia oggetto di approfondimento meritevole di particolare attenzione.

La Corte ha preso le mosse anzitutto osservando come, al fine di poter dire rispettata la condizione di reciprocità, non sia necessario che lo Stato richiedente preveda al suo interno norme dal contenuto identico rispetto a quella di cui all’art. 702 c.p.p. Esattamente così come accade per ciò che riguarda il trattamento sanzionatorio previsto per il reato oggetto di domanda estradizionale – le cui differenze non incidono, di regola, sulla possibilità di concedere l’extradizione a meno che non violino il principio di legalità o di proporzionalità della pena<sup>(23)</sup> – ciò che conta è che l’ordinamento dello Stato richiedente contenga, nei fatti, una analoga facoltà.

Pur dovendosi infatti escludere, in ragione della inevitabile presenza di disposizioni normative non coincidenti, che l’extradizione possa essere condizionata da un’identità di trattamento da parte dello Stato richiedente, la condizione di reciprocità di cui all’art. 702 c.p.p. «deve ritenersi soddisfatta solo nell’ipotesi in cui sia accertata la garanzia di una prestazione equivalente, ossia corrispondente al contenuto non formale, ma materiale, del modello sostanziale di condotta delittuosa o dell’evenienza procedimentale che vengono in rilievo nel caso considerato»<sup>(24)</sup>.

La garanzia nel concreto inviata dallo Stato richiedente – nella quale si menzionava esclusivamente il diritto di poter presentare un’istanza al fine di costituirsi come terzo – è stata così giudicata insufficiente a causa della netta asimmetria di posizioni rispetto a ciò che l’art. 702 c.p.p. garantisce agli Stati richiedenti.

Il principio affermato dalla Corte è chiaro ed assolutamente condivisibile: se, come chiarito nella Relazione preliminare al codice di procedura penale, «la reciprocità è stata prevista al fine di garantire un’effettiva parità di trattamento nell’ipotesi inversa, in cui cioè sia lo Stato italiano ad avanzare una domanda di estradizione», è allora indispensabile che tale requisito vada accertato in concreto al fine di appurare se il contenuto delle facoltà previste nell’ipotesi

---

<sup>(23)</sup> Sia consentito il rinvio a STAMPANONI BASSI, *Estradizione e trattamento sanzionatorio: la Cassazione nega la consegna dell’estraddando per violazione del principio di legalità*, in questa rivista, 2016, p. 3638.

<sup>(24)</sup> P. 14 della sentenza in commento.

inversa siano, tanto da un punto di vista sostanziale quanto processuale, conformi a quelle di cui all'art. 702 c.p.p.

Si tratta di precisazione importante in quanto, diversamente ragionando, si potrebbe pensare che la partecipazione dello Stato richiedente sia subordinata alla presenza, in quell'ordinamento, di una norma identica o parificabile all'art. 702 c.p.p., in assenza della quale lo Stato estero rimarrebbe estromesso. Non è questa l'interpretazione fornita dalla Corte, la quale ha al contrario chiarito l'importanza di un accertamento, in concreto, di una analoga garanzia; il che stronca sul nascere possibili letture che, attraverso un'interpretazione restrittiva o meramente formalistica, vogliano limitare l'operatività dell'istituto di cui all'art. 702 c.p.p.

Ciò che si richiede, in sostanza, è che vi sia la prova (che nella prassi è facile possa provenire proprio da parte dello stesso Stato richiedente che ha interesse ad intervenire) che in quell'ordinamento è ammessa la partecipazione da parte dello Stato che ha presentato la richiesta di estradizione.

Quanto alle modalità attraverso cui potrà essere effettuata tale verifica – onere che ricade sulla autorità giudiziaria italiana, la quale può però ben essere sollecitata o stimolata dagli stessi legali incaricati dallo Stato richiedente – si può immaginare, oltre all'indicazione dei riferimenti normativi a tal proposito esistenti (se previsti), la segnalazione di precedenti giurisprudenziali dell'ordinamento dello Stato richiedente ai quali hanno preso parte rappresentanti degli Stati che avevano avviato, con la loro richiesta, il relativo procedimento.

Proprio perché deve respingersi un'interpretazione rigidamente formale – e proprio perché i sistemi processual-penalistici possiedono caratteristiche e peculiarità diverse Stato per Stato – svariati potranno essere i modi attraverso cui si potrà accertare in concreto tale garanzia. Al tempo stesso, tuttavia, il rifiuto di un'interpretazione eccessivamente formalistica non può portare a consentire la partecipazione alla procedura da parte di Stati con riferimento ai quali il rispetto di tale garanzia non sia stato accertato in alcun modo.

Si ritiene infatti – tornando al caso concreto – che per poter considerare soddisfatta la condizione di cui all'art. 702 c.p.p. sia necessario essere in presenza di garanzie dal contenuto ben più pregnante rispetto a quella fornita, non apparendo sufficienti dichiarazioni nelle quali non si fornisca alcuna garanzia di partecipazione ma ci si limiti a riconoscere una mera facoltà di poter presentare un'istanza. Nulla si diceva, in questo caso, in merito al diritto di poter intervenire nel procedimento, che è cosa ben diversa dal diritto di poter presentare un'istanza; così come nulla si diceva in merito alle facoltà processuali cui questo intervento avrebbe dato diritto. Anzi, già il fatto di dover presentare un'istanza (che per definizione presuppone un vaglio di discrezionalità da parte della autorità ricevente) ne metteva in evidenza le differenze rispetto allo strumento previsto dal nostro ordinamento – ossia l'atto di intervento – che non lascia alcuna discrezionalità se non, appunto, quella della rispetto della condizione di reciprocità.

Provando a ragionare ulteriormente sul significato di reciprocità rilevante ai sensi dell'art. 702 c.p.p. ci si potrebbe chiedere se sia possibile una differenziazione a seconda del fatto che lo stato richiedente (con riferimento al quale dovrà essere valutato il rispetto della reciprocità) appartenga ad un ordinamento di *civil law* o di *common law*.

Si tratta di un tema sino ad oggi mai affrontato, che inevitabilmente si ricollega al diverso ruolo ricoperto dal procuratore generale nei procedimenti di estradizione previsti nei due ordinamenti: se in quelli di *civil law* quest'ultimo è soggetto terzo ed imparziale (il che può spiegare il perché lo Stato richiedente debba intervenire necessariamente tramite un proprio

difensore), in quelli di *common law* il procuratore generale è viceversa chiamato a fare gli interessi dello Stato richiedente, agevolando così forme di partecipazione indiretta al procedimento.

#### 4. SULLA TEMPESTIVITÀ DELL'INTERVENTO DELLO STATO RICHIEDENTE

Terzo principio di diritto affermato – anche questo innovativo – attiene alla tempistica prevista per l'intervento dello Stato richiedente nel procedimento di estradizione passiva ai sensi dell'art. 702 c.p.p. Il tema assumeva anche qui rilievo decisivo, dal momento che lo Stato richiedente aveva nominato un difensore di fiducia italiano a procedimento già avviato, dopo che si erano celebrate ben tre udienze davanti alla corte di appello.

Punto di partenza, anche in questo caso, non può che essere l'art. 702 c.p.p., il quale tuttavia non prevede esplicitamente alcun limite temporale all'esercizio della facoltà di intervento da parte dello Stato richiedente.

Il tema, come anticipato, non è stato sinora affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, se si esclude un unico precedente che, in un *obiter dictum*, ha affermato il principio secondo cui «il nostro sistema prevede la mera facoltà per lo Stato richiedente di intervenire, in qualsiasi momento, nella procedura di estradizione, della quale ben conosce la pendenza»<sup>(25)</sup>.

Ancora, in tema di estradizione, si è esclusa la legittimazione dello Stato richiedente ad impugnare i provvedimenti, positivi o negativi, dell'autorità giudiziaria italiana relativi alle misure cautelari assunte nei confronti della persona richiesta in consegna, precisando che tale diritto compete solo al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata ed al suo difensore, mentre il diritto dello Stato estero ad intervenire nel procedimento di estradizione (diritto riconosciuto dall'art. 702 c.p.p.) legittima lo Stato suddetto ad impugnare – con ricorso per cassazione – le sentenze pronunziate dalla Corte di appello in tema di estradizione, ma non anche ad interloquire nel procedimento incidentale *de libertate*, instauratosi a carico della persona nei cui confronti l'extradizione viene richiesta<sup>(26)</sup>.

Partendo dal riconoscimento che nel nostro ordinamento «le parti che si qualificano eventuali sono tali, diversamente dai soggetti necessari, in quanto la loro presenza è prevista, a determinate condizioni, come possibile e non costituisce un elemento indefettibile dello schema minimo del processo»<sup>(27)</sup>, la Corte è giunta ad individuare un preciso momento entro il quale deve avvenire l'intervento dello Stato richiedente: quello degli adempimenti relativi al controllo della regolare costituzione delle parti nel procedimento camerale dinanzi alla corte di appello.

Interessante l'*iter* argomentativo attraverso cui la Corte ha ricavato tale termine. Se da un lato, infatti, è vero che il legislatore non ha esplicitamente individuato i termini (sia iniziale che finale) dell'intervento dello Stato richiedente, al tempo stesso deve però anche ritenersi che dalle altre norme che disciplinano l'(avvenuto) intervento dello Stato estero possono essere tratti utili spunti ai fini di una sua corretta delimitazione temporale. Tali norme sono state individuate dalla Corte negli artt. 703 e 704 c.p.p. in relazione all'art. 706 c.p.p.

<sup>(25)</sup> Sez. VI, 19 novembre 2008, n. 3926, in *questa rivista*, 2010, p. 701

<sup>(26)</sup> Sez. VI, 18 settembre 2008, n. 38849.

<sup>(27)</sup> P. 16 della sentenza in commento.

L'art. 703 c.p.p. (relativo agli accertamenti del procuratore generale successivi alla presentazione della domanda di estradizione), al comma 5, prevede la notifica della requisitoria del procuratore generale all'"eventuale rappresentante" dello Stato richiedente; allo stesso modo, l'art. 704 c.p.p., al primo comma (relativo alla fissazione dell'udienza davanti alla corte di appello), stabilisce che il decreto di fissazione della stessa debba essere notificato all'"eventuale rappresentante" dello Stato richiedente.

Entrambe tali norme, dunque, nel disciplinare il compimento di attività precedenti rispetto allo svolgimento dell'udienza per la decisione utilizzano l'espressione "eventuale rappresentante".

Al contrario, sempre l'art. 704 c.p.p., al comma 2<sup>(28)</sup> (relativo allo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio), fa riferimento al "rappresentante" dello Stato richiedente, la cui presenza non è più, dunque, considerata eventuale; allo stesso modo, l'art. 706 c.p.p., nel disciplinare il ricorso per Cassazione, riconosce la legittimazione a proporlo anche in capo al "rappresentante" dello Stato richiedente, anche qui non più eventuale, in quanto ormai formalmente costituito (o non più costituito).

La differente formulazione dei due gruppi di norme appena citate – che definiscono "eventuale" il rappresentante dello Stato estero fintanto che può intervenire nel procedimento – consente, ad avviso della Corte, «una chiara ricostruzione dei limiti temporali dell'intervento, la cui disciplina deve a sua volta coordinarsi, sul piano logico sistematico, con le altre ipotesi al riguardo previste dall'ordinamento processuale (ex artt. 85, comma 1, e 94 c.p.p.), che non a caso prevedono termini di decadenza, legando l'esercizio della relativa facoltà ai confini temporali che delimitano lo svolgimento degli accertamenti oggetto degli atti introduttivi previsti dall'art. 484 c.p.p.»<sup>(29)</sup>.

La Corte sul punto si è allineata a quanto osservato in dottrina circa la non casualità dei termini utilizzati dal Legislatore nel disciplinare l'intervento dello Stato richiedente: il termine "eventuale" viene, infatti, utilizzato fino a quando l'intervento può essere realizzato o, in caso contrario, resta comunque realizzabile; quando invece tale intervento non è più attuabile, la terminologia cessa di far riferimento ad una mera possibilità<sup>(30)</sup>.

Sebbene non vi siano precedenti sul punto, e sebbene né l'art. 702 c.p.p. né altre norme codicistiche pongano espressi termini temporali alla facoltà di intervento dello Stato richiedente, si condivide la lettura data dalla dottrina e qui recepita dalla Corte di cassazione.

Solo questa interpretazione delle norme di cui agli artt. 702 ss. c.p.p. pare, infatti, conforme ai principi generali del diritto processuale in generale e del diritto processuale penale in particolare: estendere allo Stato estero la possibilità di intervenire in qualsiasi momento del procedimento estradizionale si porrebbe in contrasto con i canoni del giusto processo costituzionalmente garantiti e rappresenterebbe un *unicum* difficilmente giustificabile nel nostro ordinamento.

Seguendo questa linea, la circostanza che il legislatore, all'interno dell'art. 702 c.p.p., si sia riferito al procedimento davanti alla corte d'appello e alla Corte di cassazione sta a significare

---

<sup>(28)</sup> Secondo cui «la Corte decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari e dopo aver sentito il pubblico ministero, il difensore e, se compaiono, la persona della quale è richiesta l'extradizione e il rappresentante dello Stato richiedente».

<sup>(29)</sup> P. 17 della sentenza in commento.

<sup>(30)</sup> MARCHETTI, *L'extradizione: profili processuali e principio di specialità*, p. 50



che l'intervento produce i suoi effetti «in ogni stato e grado del processo», così come avviene, ad esempio, per la parte civile (*ex art. 76, comma 2, c.p.p.*); oltretutto, il fatto che il richiamo operato dalla norma di cui sopra alle due diverse fasi procedurali non indichi un'alternativa esclude che il riferimento alla corte di cassazione sia idoneo a consentire un intervento tardivo direttamente in sede d'impugnazione.

Una tale lettura può dirsi confortata anche da quanto stabilito dall'art. 706 c.p.p. in materia di impugnazione della sentenza emessa dalla corte d'appello: l'espressa possibilità in tal senso concessa anche al "rappresentante dello Stato richiedente" implica che l'intervento sia necessariamente già avvenuto; d'altra parte una diversa interpretazione condurrebbe all'inaccettabile risultato di prevedere un'ipotesi di legittimazione attiva ad impugnare per un soggetto che non è formalmente parte del procedimento, contravvenendo tra l'altro a quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, in materia di estradizione, ha avuto modo di confermare come il ricorso per cassazione proponibile avverso la sentenza emessa dalla corte d'appello sia «soggetto, in mancanza di norme specifiche, alle disposizioni generali sulle impugnazioni»<sup>(31)</sup>.

Anche l'art. 704, comma 1, c.p.p. – come già visto – si pone in linea con l'individuazione di un termine finale oltre il quale allo stato richiedente non può essere concesso di intervenire: il termine dei 10 giorni prima dell'udienza entro i quali deve essere notificato il decreto di fissazione della stessa, tra gli altri, all'eventuale rappresentante dello Stato estero, pare chiaramente preordinato a consentirgli la possibilità di intervenire proprio nella fase degli accertamenti preliminari che si terrà all'inizio della prima udienza, prima che sia data la parola al Procuratore Generale.

Né può essere condivisa l'interpretazione di chi ritiene che limitare temporalmente la facoltà di intervento si ponga in contrasto con la *ratio* di cui all'art. 702 c.p.p., che è quella di consentire allo Stato richiedente di recare un contributo di conoscenza all'interno del procedimento estradizionale.

A confortare quanto appena detto si ritiene possano essere richiamate anche valutazioni di opportunità relative al grado di coinvolgimento comunque in ogni caso garantito allo Stato richiedente, a prescindere dalla avvenuta partecipazione ai sensi dell'art. 702 c.p.p.

Si intende dire che, in ogni caso, lo Stato richiedente che non interviene nel procedimento – per scelta o per assenza dei requisiti – non ne risulterà in alcun modo tagliato fuori, essendo comunque prevista la possibilità per lo stesso di esporre le proprie ragioni, far pervenire dichiarazioni o interloquire con le autorità italiane tramite i canali diplomatici. Proprio la presenza di tali facoltà rappresenta un elemento da tenere in considerazione nel momento in cui si analizza l'ampiezza della facoltà di intervento (qui presa in esame solo per ciò che concerne il lato temporale) dello Stato richiedente. In questo modo vengono, infatti, salvaguardati i rapporti diplomatici con tutti gli altri Stati esteri a prescindere dalla possibilità di intervenire formalmente nel procedimento estradizionale: semplicemente lo Stato estero non assume la qualità di parte processuale, non potendo così disporre di alcune facoltà che solo a tale soggetto sono riconosciute (tra cui evidentemente la facoltà di impugnare l'eventuale sentenza sfavorevole).

---

<sup>(31)</sup> Sez. VI, 22 ottobre 2014, n. 45127.

